

Bruxelles, 16 aprile 2025
(OR. en)

8145/25

MAR 60
DELECT 43

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 aprile 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 2021 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.4.2025 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/205 per quanto riguarda la serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 2021 final.

All.: C(2025) 2021 final



Bruxelles, 7.4.2025
C(2025) 2021 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.4.2025

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/205 per quanto riguarda la serie di
dati del sistema di interfaccia unica marittima europea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La finalità del presente atto delegato è modificare la serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea istituita dal regolamento delegato (UE) 2023/205, che integra il regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe); tale serie è prevista all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1239 e comprende l'elenco completo di elementi di dati derivanti dagli obblighi di dichiarazione. La modifica riguarda i requisiti di dichiarazione di dati vigenti non armonizzati per le navi che fanno scalo in un porto dell'UE.

La serie di dati EMSWe tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di dichiarazione obbligatoria correlate alla legislazione dell'UE, agli strumenti giuridici internazionali, così come alla normativa e ai requisiti nazionali. La modifica ha esaminato in particolare la compatibilità della serie di dati EMSWe con i requisiti esistenti in materia di dati applicabili in ambito doganale, derivanti dal regolamento (UE) 2015/2446 e dal regolamento (UE) 2015/2447. L'allegato del regolamento delegato (UE) 2023/205 fornisce anche la mappatura con il compendio FAL dell'IMO, indicando inoltre se un elemento di dati è richiesto dalla normativa nazionale in vigore in ciascuno Stato membro.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In conformità al punto 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, in merito al presente atto delegato si sono svolte in piena trasparenza consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, poiché nel contesto della preparazione del presente atto delegato si è resa necessaria una competenza più ampia.

Per la preparazione del presente atto delegato è stato necessario raccogliere le informazioni fornite dagli Stati membri. Durante i lavori preparatori sono state consultate anche le associazioni di categoria.

I contenuti dell'atto delegato sono stati oggetto di consultazione con il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali (E03450¹), il gruppo di coordinamento del sistema di interfaccia unica marittima europea e i relativi sottogruppi (E03923²) e il gruppo delle imprese doganali (E03110³). Le modifiche della serie di dati EMSWe sono state presentate e discusse in modo approfondito in una serie di riunioni di esperti, la prima delle quali si è svolta il 30 maggio 2023. Il Parlamento europeo è stato informato delle consultazioni in corso e invitato alle riunioni.

La serie di dati EMSWe riveduta è stata altresì condivisa con la comunità imprenditoriale, a inclusione di associazioni di categoria attive nel settore marittimo, armatori, linee marittime, operatori portuali, operatori di sistemi delle comunità portuali, terminali, agenti marittimi e spedizionieri. I portatori di interessi elencati sopra sono osservatori regolari in seno ai gruppi di esperti e sono stati pertanto debitamente consultati.

¹ <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3450&lang=it>.

² <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3923&lang=it>.

³ <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3110&lang=it>.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato deve essere adottato a norma del regolamento (UE) 2019/1239, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 3.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.4.2025

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/205 per quanto riguarda la serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE⁴, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita durante la prima fase di attuazione del regolamento (UE) 2019/1239, in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2023/205 della Commissione⁵, ha dimostrato la necessità di apportare modifiche alla serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea ("serie di dati EMSWe"), stabilita dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/205, al fine di completare e armonizzare ulteriormente l'elenco di elementi di dati derivanti dagli obblighi di dichiarazione.
- (2) La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha svolto consultazioni adeguate, anche a livello di esperti e con i portatori di interessi, per sottoporre a revisione la serie di dati EMSWe attraverso un migliore allineamento agli atti giuridici dell'Unione e internazionali sottostanti e alle esigenze commerciali e tecniche.
- (3) La serie di dati EMSWe comprende anche gli elementi di dati richiesti dalla normativa nazionale che devono essere forniti in relazione a uno scalo in un porto. Dall'adozione del regolamento delegato (UE) 2023/205, data la complessità della normativa e dei requisiti nazionali che stabiliscono un obbligo di dichiarazione durante uno scalo in porto, il lavoro svolto in seno ai gruppi di esperti ha dimostrato che è necessaria un'ulteriore armonizzazione di tali elementi di dati nella serie di dati EMSWe.
- (4) Tenendo conto del fatto che l'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione⁶, che stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni,

⁴ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj>.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2023/205 della Commissione, del 7 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costituzione della serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea e che ne modifica l'allegato (GU L 33 del 3.2.2023, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/205/oj).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali, è stato modificato con regolamento delegato (UE) 2024/249 della Commissione⁷, è necessario modificare la serie di dati EMSWe al fine di allineare la mappatura tra i suoi elementi di dati e gli elementi di dati corrispondenti di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

- (5) Il comitato di facilitazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nel corso della 47^a sessione (13-17 marzo 2023) e della 48^a sessione (8-11 aprile 2024), ha approvato nuove versioni dell'*IMO Compendium on facilitation and electronic business* ("compendio IMO"). È pertanto necessario modificare la serie di dati EMSWe anche per aggiornare la mappatura tra i suoi elementi di dati e gli elementi di dati corrispondenti del compendio IMO.
- (6) La serie di dati EMSWe deve essere modificata anche per aggiornare l'elenco di nomi, formati e definizioni degli elementi di dati, la loro mappatura con gli obblighi di dichiarazione corrispondenti, gli elenchi dei codici da applicare agli elementi di dati, nonché le regole operative.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/205,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/205 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.4.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁷ Regolamento delegato (UE) 2024/249 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione di determinate informazioni ai sensi della normativa doganale (GU L, 2024/249, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/249/oj).